



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"Motostaffetta Friulana ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Rive D'Arcano (UD) in via Castello d'Arcano nr.6 c/o Centro Civico e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- y) Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Handwritten signatures and names at the bottom of the document, including "Monica Cecchini" and "Dalle".



ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017;
- Il Revisore Legale dei Conti, al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Roberto", "Claudio", and "D.L.M."]



ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera, e-mail, sms, messaggio in formato elettronico, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro degli associati o dalla domanda scritta di adesione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui al precedente art.6;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza di due terzi) degli associati aventi diritto, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 comma 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto, lo scioglimento (ex Art. 21 comma 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

All'assemblea, qualora sancito nella comunicazione di convocazione, è possibile intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto, in proprio o per delega.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures]
Honice Coricini

ART. 8

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati a maggioranza dei presenti. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, è rieleggibile per 10 mandati e cessa: per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.



Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti dello stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il componente più anziano di età dell'Organo di amministrazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

[Handwritten signatures and initials are present in the bottom left corner of the page, including a large signature that appears to be 'Papa' and several other names.]



ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione o luogo deciso dal Presidente.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like "Merico", "PAB", and "ch"]



ART. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Rive d'Arcano, 05/09/2020

[Handwritten signatures and notes]

Revisce



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MOTOSTAFFETTA FRIULANA ODV

Pag.1/2

OGGETTO: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventi (2020), il giorno 04 del mese di settembre, alle ore 5.00 l'assemblea in prima convocazione presso la sede dell'associazione, in via Castello d'Arcano n.6 c/o Centro Civico Rive d' Arcano, risulta deserta.

L'anno duemilaventi (2020), il giorno 05 del mese di settembre, alle ore 9:30 l'assemblea in seconda convocazione presso la sede dell'associazione, in via Castello d'Arcano n.6 c/o Centro Civico Rive d'Arcano, si riuniscono i soci della Motostaffetta Friulana Organizzazione di Volontariato per costituirsi in assemblea straordinaria.

Il Presidente constatato e fa constatare che:

- L'odierna assemblea è stata regolarmente convocata.
- Sono presenti i seguenti soci:

Andriulo Palmo, Buiatti Fabrizio, Cumini Monica, Della Giacomina Nicola, Dell'Oste Dino, Gaudio Vincenzo, Ingaria Serge, Lenarduzzi Roberto, Marioni Loris, Nonis Franco, Pinat Paolo, Raso, Pino, Rinaldi Silvio, Sabbadini Chiara, Taschera Dario, Zorzetto Raimondo oltre a se medesimo.

- Deleghe assegnate:

Ventura Francesco delega il socio Andriulo Palmo, Lepardo Filippo delega il socio Buiatti Fabrizio, Feregotto Rino delega il socio Cumini Monica, Foschiatto Fabio delega il socio Della Giacomina Nicola, Giusti Angelo delega il socio Dell'Oste Dino, Sapienza Luciano delega il socio Marioni Loris, Degano Sandro delega il socio Pinat Paolo, Scussolin Denis delega il socio Rinaldi Silvio, Tommasino Marco delega il socio Taschera Dario.

- Sono altresì assenti i seguenti soci:

Allegretti Francesco e Antonutti Valentino.

La presente assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Segretario dell'Assemblea;
2. verifica validità assemblea;
3. modifica Statuto vigente.

Pag.2/2

MOTOSTAFFETTA FRIULANA ODV

Sede: Via Castello d'Arcano n° 6 c/o Centro Civico 33030 Rive d'Arcano (Ud) - Codice Fiscale 94101670308 - Iscrizione Registro generale delle organizzazioni di volontariato n° 1257

Iscritta al n.328 dell'Elenco regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile

Per contatti: Via Beorchia n°2 cap 33100 Udine Tel. 0432 565733 (Segr. Tel.) E mail: chinda@virgilio.it – chinda@alice.it



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MOTOSTAFFETTA FRIULANA ODV

Il Presidente invita il socio Silvio Rinaldi a ricoprire il ruolo di segretario dell'assemblea.
Il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi sull'eventuale gradimento. All'unanimità l'assemblea accetta la proposta del Presidente.

Il Segretario prende atto e rende partecipi i soci della validità dell'Assemblea.

Il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione delle modifiche allo Statuto della Motostaffetta Friulana Organizzazione di Volontariato.

Il Segretario Rinaldi da lettura degli articoli dello statuto di cui approvare la modifica. Ogni articolo modificato è approvato dai soci con voto palese.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo Statuto sociale, che viene allegato all' presente atto.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore _____, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Rive d'Arcano 05/09/2020

Il Segretario
Rinaldi Silvio

Il Presidente
Decorte Daniele

9 SET. 2020
REGISTRATO A UDINE
AL N° 4183
SERIE 3 PRIVATI N.A.
ESENTE
Liquidati Euro



Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti

MOTOSTAFFETTA FRIULANA ODV

Sede: Via Castello d'Arcano n°6 c/o Centro Civico 33030 Rive d'Arcano (Ud) - Codice Fiscale 94101670308 - Iscrizione Registro generale delle organizzazioni di volontariato n°1257

Iscritta al n.328 dell'Elenco regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile

Per contatti: Via Beorchia n°2 cap 33100 Udine Tel. 0432 565733 (Segr. Tel.) E mail: chinda@virgilio.it - chinda@alice.it